

## **F.A.Q. SPECIALIZZAZIONI**

### **1. Quale è la normativa di riferimento?**

Nella G.U. del 12 dicembre 2020 è stato pubblicato il [D.M. 01/10/2020 n. 163](#) (Regolamento concernente modifiche al Decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247) in vigore dal 27 dicembre 2020.

### **2. A chi devo inoltrare istanza per il conseguimento del titolo da specialista?**

L'istanza deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati al seguente indirizzo pec: [iscrizioni@ordineavvocatiroma.org](mailto:iscrizioni@ordineavvocatiroma.org).

Il COA di Roma inoltrerà la documentazione al Consiglio Nazionale Forense ai sensi del Regolamento (art. 6, co. 1, D.M. 144/2015) che attribuisce o revoca il titolo di specialista in via esclusiva.

### **3. Cosa deve contenere l'istanza?**

Nella Sezione Modulistica del sito istituzionale, l'istante può scaricare l'autocertificazione con la quale, ai sensi del DPR 445/2000, dovrà dichiarare, a pena di inammissibilità:

- di aver frequentato, negli ultimi 5 anni, con esito positivo, i corsi di specializzazione di cui al D.M. n. 163/2020, oppure di aver maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 144/2015. In questa ultima ipotesi l'istante dovrà certificare anche di aver maturato un'anzianità di iscrizione nell'Albo degli Avvocati – ininterrotta e senza sospensioni – di almeno 8 anni;
- di non aver riportato, nei 3 anni antecedenti alla presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, derivante da un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
- di avere esercitato negli ultimi 5 anni in modo assiduo, prevalente e continuativo l'attività professionale in uno dei settori previsti dal decreto (comprovata mediante la produzione di una relazione e di idonea ed adeguata documentazione giudiziale e/o stragiudiziale). Dovranno essere comprovati almeno 10 incarichi professionali per anno.

Per maggiori approfondimenti si consiglia di prendere visione della [Nota Illustrativa del CNF](#)

**Tutti i dati riferibili alle generalità delle parti di cui alla relazione e agli atti e/o documenti allegati, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, dovranno risultare anonimi o pseudonimizzati.**

### **4. Possono essere annotate le difese d'ufficio?**

L'art. 8 co. 1 lett. b) del D.M. 144/2015 contiene espresso riferimento ad incarichi professionali fiduciari.